

TI_GERICHTE 14.2022.126 vom 1. März 2023

TI Tribunale d'appello, 2023-03-01, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_14.2022.126

FR: TI_GERICHTE 14.2022.126 du 1 mars 2023

IT: TI_GERICHTE 14.2022.126 del 1 marzo 2023

Regeste

Rigetto definitivo dell'opposizione. Foro. Cambiamento di domicilio del debitore. Mancata comunicazione del nuovo indirizzo al creditore. Rinvio al primo giudice per nuova decisione previa istruttoria

Erwägungen

E. 3

Nel reclamo la Cooperativa contesta anzitutto l'accertamento effettuato dal Pretore in merito alla partenza del convenuto dal Comune di M_____, asserendo di averne contattato direttamente l'Ufficio controllo, venendo a scoprire che CO 1 risulta aver lasciato il domicilio m_____ solamente dal 31 maggio 2022. Allega al proposito lo scambio di corrispondenza email intercorso tra il proprio patrocinatore e il Comune, la cui produzione è a parer suo ammissibile, in deroga all'art. 326 cpv. 1 CPC, dal momento che la decisione impugnata ne ha dato motivo. Per la reclamante, che si dice del tutto ignara del cambiamento di domicilio del convenuto, il foro dell'esecuzione (art. 46 LEF) era quello di L_____ fino al 31 maggio 2022, sicché la notifica del precetto esecutivo avvenuta il 12 aprile 2022 all'indirizzo di M_____ era corretta. Citando una decisione del Tribunale federale (DTF 115 III 28, consid. 2), l'istante rimprovera al primo giudice di aver misconosciuto la portata degli art. 84 e 53 LEF, giacché secondo l'Alta Corte qualora l'escusso non abbia comunicato il cambiamento del proprio domicilio al creditore e quest'ultimo non ne sia stato informato in altro modo, la domanda di rigetto dell'opposizione può essere inoltrata al precedente domicilio. Ciò che è avvenuto nella fattispecie.

E. 4

A norma dell'art. 84 cpv. 1 LEF, il giudice del luogo d'esecuzione pronuncia sulla domanda di rigetto dell'opposizione. Per "luogo d'esecuzione" (Betreibungsort, for de la poursuite) s'intende il foro esecutivo, ossia il luogo della sede dell'ufficio d'esecuzione che ha emesso il precetto esecutivo (DTF 112 III 11 consid. 1; 76 I 49 consid. 3; Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 3 a ed. 2021, n. 18 ad art. 84 LEF; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, 1999, n. 22 ad art. 84 LEF). Il foro dell'azione di rigetto, quindi, non si confonde necessariamente con il domicilio dell'escusso. Rimane quello di esecuzione anche se il precetto esecutivo è stato emesso a un foro speciale (art. 48-52 LEF; Gilliéron, op. cit., n. 26 ad art. 84) oppure, per errore, da un ufficio territorialmente incompetente ove l'escusso non se ne sia doluto tempestivamente con un ricorso (v. le sentenze citate sopra). Se però il debitore, in seguito, ha trasferito il proprio domicilio, la domanda di rigetto dell'opposizione va presentata avanti il giudice del suo nuovo domicilio (art. 53 LEF), sempreché l'escusso abbia comunicato il cambiamento di domicilio al creditore o questi l'abbia appreso altrimenti. Il giudice del luogo d'esecuzione iniziale rimane nondimeno competente ove il debitore non faccia valere al suo cospetto di aver cambiato domicilio

dopo che l'esecuzione è stata promossa (DTF 136 III 372 consid. 2.1; 115 III 30, consid. 2, che rinvia alla 112 III 11 consid. 2; sentenza della CEF 14.2018.55 del 18 settembre 2018 consid. 2; Schmid in: Basler Kommentar, SchKG I, 3 a ed. 2021, n. 8 ad art. 53 LEF).

E. 4.1

Nel caso concreto, l'escutente ha avviato la procedura di rigetto il 7 settembre 2022, dopo che l'escusso aveva interposto opposizione al precetto esecutivo notificatogli il 12 aprile 2022 presso il domicilio noto all'istante in via _____ a M_____ e dopo che la procedura di fallimento nei suoi confronti – avviata nel giugno 2022 – si era conclusa con l'annullamento del medesimo. Pare quindi inverosimile che CO 1 fosse effettivamente partito da M_____ il 28 febbraio 2021 come rilevato dal Pretore in base a una verifica nella banca dati relativa al movimento della popolazione (MovPop), e ad ogni modo egli non risulta aver contestato la competenza territoriale dell'ufficio esecuzione che gli ha notificato il precetto esecutivo con un ricorso all'autorità di vigilanza (art. 17 LEF) né fatto valere un cambiamento di domicilio (art. 53 LEF a contrario). Tant'è ch'egli è intervenuto nella procedura di fallimento con una domanda di restituzione in intero, ottenendone la revoca. Siccome non si evince dagli atti ch'egli abbia mai contestato il suo domicilio m_____, né che ne abbia comunicato un altro alla reclamante, e neppure che quest'ultima sia venuta a conoscenza del domicilio d'I_____ in altro modo prima d'inoltrare l'istanza di rigetto, essa era legittimata a promuoverla al foro del precedente domicilio .

E. 4.2

Per abbondanza si rileva che, indipendentemente poi dalla ricevibilità del documento prodotto per la prima volta col reclamo (ossia l'email dell'ufficio controllo abitanti di M_____ contenente le informazioni relative al nuovo domicilio dell'escusso), dalla banca dati MovPop cui si è riferito il primo giudice si evince che CO 1 pare sì aver lasciato il Comune il 28 febbraio 2021 per una destinazione sconosciuta, ma si è poi annunciato partente una seconda volta per I_____ (ZH) dal 31 maggio 2022. Le informazioni del MovPop non appaiono pertanto del tutto affidabili e ad ogni modo, come già rilevato, l'escusso non risulta aver mai comunicato all'escutente il (o i suoi) nuovo(i) indirizzo(i) né contestato il foro esecutivo.

E. 5

Ne discende che la decisione impugnata risulta giuridicamente errata laddove il Pretore nega la propria competenza territoriale al momento della presentazione dell'istanza di rigetto definitivo dell'opposizione il 7 settembre 2022. Siccome la causa non può ritenersi matura per il giudizio (nel senso dell'art. 327 cpv. 3 lett. b CPC), dal momento che l'istruttoria non è ancora iniziata, per garantire il diritto di essere sentito del debitore la sentenza va annullata e l'incarto rinviato al Pretore per nuova decisione (art. 327 cpv. 3 lett. a CPC) dopo che avrà dato la possibilità ad CO 1 di trasmettere per scritto le proprie osservazioni o di presentarsi a un'udienza (art. 84 cpv. 2 LEF e 253 CPC). Siccome il giudizio odierno di rinvio non pregiudica la sorte della causa nel merito, sulla quale il Pretore statuirà con pieno potere di apprezzamento, essa può essergli rinviata senza prima tentare d'interpellare nuovamente la controparte (sentenza del Tribunale federale 6B_432/2015 del 1° febbraio 2016, consid. 4; RtiD 2017 I 715 n. 34c, consid. 5.2), la quale non si può presumere che dovesse aspettarsi di essere invitata a determinarsi sul reclamo (giusta l'art. 138 cpv. 3 lett. a CPC), dato che non è stata interpellata in prima sede.

E. 6

Non essendo la necessità di rinviare la causa al primo giudice addebitabile a una delle parti, per motivi di equità si prescinde dal riscuotere la tassa di giustizia relativa al presente giudizio (art. 107 cpv. 2 CPC). Poiché non è stato interpellato in prima sede e non è stato raggiunto in seconda (sopra consid. 5), CO 1 non può essere considerato soccombente, sicché non può essere tenuto a rifondere ripetibili alla reclamante (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC; sentenza della CEF 14.2022.71 del 12 ottobre 2022 consid. 6). Visto il silenzio qualificato dell'art. 107 cpv. 2 CPC, neppure il Cantone può essere costretto ad assegnargliene (sentenza della CEF 14.2017.197 del 15 dicembre 2017 consid. 6.1). Quanto alle spese giudiziarie di prima istanza, il Pretore le fisserà con la nuova decisione.

E. 7

Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di complessivi fr. 799'323.06, raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. Per questi motivi, pronuncia: 1. Il reclamo è accolto e di conseguenza la decisione impugnata è annullata e la causa è rinviata al Pretore per nuovo giudizio nel senso del considerando 5 . 2. Non si riscuotono spese processuali. Fatta salva un'eventuale compensazione, l'anticipo di fr.1'500.– versato dalla Cooperativa RE 1 le è restituito. Non si assegnano ripetibili. 3. Notificazione a: – ; – . Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello Il presidente La vicecancelliera Rimedi giuridici Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.